

---

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

---

## **Istanza per l'esibizione di documenti ex art. 210 c.p.c.: occorre dedurre elementi sulla effettiva esistenza del documento e sul suo contenuto**

*L'esibizione di documenti non può essere chiesta, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., a fini meramente esplorativi, allorché neppure la parte istante deduca elementi sulla effettiva esistenza del documento e sul suo contenuto per verificarne la rilevanza in giudizio; e ciò in quanto potrebbe determinarsi una protrazione della fase istruttoria priva di qualsiasi utilità, anche per la stessa parte istante, a danno del principio di ragionevole durata del processo.*

**Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 5.10.2015, n. 19872**

...omissis...

Con il primo motivo il ricorrente deduce "violazione ex art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione alla violazione dell'art. 1337 c.c., circa la responsabilità precontrattuale per mancanza di buona fede nello svolgimento delle trattative" (così ricorso, pag. 3).

Adduce che, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte di merito, la circostanza che non fosse stato raggiunto un accordo sul prezzo, "non porta in alcun modo ad escludere ogni slealtà nella conduzione delle trattative" (così ricorso, pag. 4); che "la buona fede nelle trattative di cui all'art. 1337 c.c. non implica infatti la conclusione dell'accordo su ogni elemento del contratto, che poi andrà formalizzato, ma la correttezza nella conduzione del procedimento che a quell'accordo dovrebbe portare" (così ricorso, pag. 4), che, "nel caso di specie (...), nessun dubbio sussiste circa l'esistenza delle trattative ed il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto (...) da parte del ricorrente, sol considerati non solo la discussione sugli elementi essenziali del contratto (di cui ultimo il prezzo), ma anche l'esistenza di una proposta irrevocabile d'acquisto dell'immobile, con versamento contestuale nelle mani dell'agenzia immobiliare di assegno (...) di ben 20.000.000 di lire a titolo di caparra confirmatoria, con indicazione del rogito in Milano, presso il medesimo notaio dei venditori, e delle spese a mero carico dell'acquirente" (così ricorso, pag. 5); che del resto ad egli ricorrente "era stato già consegnato il regolamento condominiale e la piantina dell'immobile, tanto da spingerlo xxxxxd anticipare l'acquisto del mobilio" (così ricorso, pag. 5).

Il motivo è destituito di fondamento.

Si premette che il motivo de quo si specifica e si qualifica essenzialmente - se non esclusivamente - in relazione alla previsione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

Ai fini invero della testè compiuta qualificazione occorre tener conto, da un lato, che P.G. censura sostanzialmente il giudizio di fatto cui la corte distrettuale ha atteso (segnatamente l'affermazione della corte territoriale secondo cui "le trattative in corso non erano giunte ad uno stadio idoneo a far sorgere il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto": così ricorso, pagg. 3 - 4); dall'altro, che è il vizio di motivazione denunciarle come motivo di ricorso ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), che concerne propriamente l'accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia (cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054; cfr. Cass. 11.8.2004, n. 15499, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma di legge e impinge nella tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione; lo scrimine tra l'urta e l'altra ipotesi è segnato, in modo evidente, dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa).

Su tale premessa si rappresenta che questa Corte di legittimità spiega, sì, che la responsabilità precontrattuale ai sensi dell'art. 1337 c.c. può conseguire tanto in relazione al processo formativo del contratto quanto in rapporto alle semplici trattative, riguardate come qualcosa di diverso da esso, ossia come quella fase anteriore in cui le parti si limitano a manifestare la loro tendenza verso la stipulazione del contratto, senza ancora porre in essere alcuno di quegli atti di proposta e di accettazione che integrano il vero e proprio processo formativo (cfr. Cass. 14.2.2000, n. 1632).

Pur tuttavia questo Giudice del diritto esplicita ulteriormente, per un verso, che la responsabilità precontrattuale può essere ravvisata, nella fase delle semplici

trattative, solo in presenza di contatti fra le parti tali da provocare, per serietà e concludenza, un ragionevole affidamento nel perfezionarsi del negozio, sicchè l'ingiustificata interruzione dei medesimi si presenti come comportamento contrario alla buona fede (cfr. Cass. 25.11.1976, n. 4448; Cass. 11.9.1989, n. 3922); per altro verso, che i presupposti della responsabilità precontrattuale, quali lo stadio avanzato delle trattative, il ragionevole affidamento suscitato nella conclusione del contratto, l'assenza di una giusta causa di recesso e quindi la violazione degli obblighi di buona fede, concretano altrettanti accertamenti di fatto, demandati all'esclusiva competenza del giudice di merito, incensurabili in cassazione se adeguatamente motivati (cfr. Cass. 14.2.2000, n. 1632; Cass. 25.11.1976, n. 4448).

In questi termini l'iter motivazionale che sorregge il dictum della corte di merito risulta in toto ineccepibile sul piano della correttezza giuridica ed assolutamente congruo ed esaustivo sul piano logico - formale.

La corte di Genova non solo ha puntualmente richiamato in motivazione l'insegnamento di questo Giudice del diritto, ma ha dato conto compiutamente - siccome in precedenza si è testualmente riferito - della ragione - il mancato raggiungimento dell'accordo sull'elemento essenziale del quantum del prezzo - per cui P.G. non aveva motivo alcuno per far ragionevole affidamento nel perfezionamento della compravendita.

Al riguardo debitamente si soggiunge che il divario tra il prezzo richiesto dalla C. s.r.l. ed il prezzo offerto da P. G., giacchè pari a lire 15.000.000, era tutt'altro che irrisorio, per cui, indiscutibilmente, il ricorrente non aveva plausibile motivo per confidare nel perfezionamento delle trattative.

Più esattamente è da escludere che sul buon esito delle trattative si possa riporre ragionevole affidamento, allorchè le posizioni delle parti in relazione al quantum del prezzo registrino un differenza per nulla irrisoria.

In questo quadro, pertanto, la corte distrettuale ha opinato correttamente nel senso che "ovviamente il mancato accordo su tale elemento non poteva che legittimare ognuna delle parti a ritirarsi dalle trattative, se ritenute non di propria convenienza" (così sentenza d'appello, pag. 7).

Con il secondo motivo il ricorrente deduce "omessa pronuncia e vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5 in relazione alla mancata ammissione di prove decisive" (così ricorso, pag. 5).

Adduce che "incompleto, incoerente ed illogico è da considerarsi il diniego di ammissione di prove importanti come l'esibizione del contratto di compravendita e/o di rinnovazione probatoria in appello, con l'ammissione delle richieste istruttorie di cui ai verbali di udienza del 19 febbraio 2004 e 29 settembre 2009 (come richiesto nell'atto di citazione in appello), in quanto dirette ad accertare che la vendita ad altro acquirente xxxxxxxx nascondesse in realtà già ab origine la mala fede del venditore" (così ricorso, pag. 5).

Il motivo non merita seguito.

Si rappresenta, in ordine alla denega pronuncia dell'ordine di esibizione invocato dal ricorrente, che l'esibizione di documenti non può essere chiesta, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., a fini meramente esplorativi, allorquando neppure la parte istante deduca elementi sulla effettiva esistenza del documento e sul suo contenuto per verificarne la rilevanza in giudizio; e ciò in quanto potrebbe determinarsi una protrazione della fase istruttoria priva di qualsiasi utilità, anche per la stessa parte istante, a danno del principio di ragionevole durata del processo (cfr. Cass. sez. lav. 20.12.2007, n. 26943).

In tal guisa, che l'esibizione sollecitata xxxxxxxxx rispondesse a finalità meramente esplorative, lo si evince - si badi - dalla prospettazione dello stesso ricorrente, a tenor della quale "l'esibizione del contratto di compravendita avrebbe permesso di verificare le condizioni di vendita dell'immobile e di dimostrare, eventualmente, la responsabilità in capo alla controparte" (così ricorso, pag. 5).

Si rappresenta, in ordine al diniego di rinnovazione probatoria in appello, che, in ogni caso, non è censurabile in sede di legittimità il giudizio (anche implicito) espresso dal giudice di merito in ordine alla superfluità della prova testimoniale dedotta da una parte, specie quando lo stesso giudice abbia, con ragionamento logico e giuridicamente corretto, ritenuto di avere già raggiunto, in base all'istruzione probatoria già esperita, la certezza degli elementi necessari per la decisione (cfr. Cass. 27.7.1993, n. 8396).

E ciò, ben vero, a prescindere dal rilievo per cui la corte genovese ha - siccome premesso - precisato, "quanto alla richiesta di voler far escutere quale teste S.G., (...) che tale nominativo non risulta indicato nella lista testi" (così sentenza d'appello, pag. 7).

Non sfugge in verità che col motivo in disamina il ricorrente ha altresì addotto che la venditrice avrebbe "comunque dovuto informare il ricorrente dell'esistenza di altre concrete trattative e della possibilità che l'immobile fosse venduto a terzi seriamente intenzionati a comprare alle medesime condizioni o a condizioni più vantaggiose" (così ricorso, pag. 6).

Nondimeno è innegabile che, disconosciuta la sussistenza di qualsivoglia forma di responsabilità precontrattuale, la riferita prospettazione è assolutamente ingiustificata.

Con il terzo motivo il ricorrente deduce "violazione ex art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione alla violazione dell'art. 91 c.p.c. circa la determinazione della condanna alle spese di giudizio" (così ricorso, pag. 6).

Adduce che la corte d'appello ha illegittimamente modificato la liquidazione delle spese operata dal tribunale e ciò quantunque la determinazione degli onorari di avvocato e degli onorari e dei diritti di procuratore costituisca esercizio di un potere discrezionale del giudice del merito e, dunque, quantunque il giudice del merito - nella fattispecie, il primo giudice - non sia tenuto a motivare circa la diminuzione delle voci tariffarie, allorchè reputi di liquidarle in misura inferiore a quella domandata con apposita notula.

Il motivo è del pari destituito di fondamento.

E' sufficiente evidenziare, per un verso, che il giudice d'appello, che è giudice del merito, è tenuto a sindacare la regolamentazione delle spese processuali operata dal giudice di primo grado, allorquando - è il caso di specie - il relativo capo della decisione di prime cure abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr. Cass. 7.7.2006, n. 15557).

E' sufficiente evidenziare, per altro verso, che, in materia di spese giudiziali, il giudice d'appello, ove sia stato investito della cognizione del relativo capo di sentenza, può applicare d'ufficio, senza che ciò comporti una violazione del giudicato o del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, tutte le norme di legge che ne regolano la liquidazione (cfr. Cass. sez. lav. 12.1.2011, n. 564).

In siffatti termini nulla osta a che, in accoglimento del gravame specificamente esperito sul punto, il secondo giudice determini in maggior ammontare il quantum delle spese al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto.

La C. s.r.l. non ha svolto difese.

Nonostante il rigetto del ricorso, perciò, nessuna statuizione va assunta in ordine alle spese del presente grado di legittimità.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2 sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 16 giugno 2015.